



# Regione del Veneto

Deliberazione della Giunta

(7<sup>a</sup> legislatura)

Presidente	Giancarlo	Galan
V. Presidente	Fabio	Gava
Assessori	Renato	Chisso
	Giancarlo	Conta
	Marialuisa	Coppola
	Antonio	De Poli
	Marino	Finozzi
	Massimo	Giorgetti
	Raffaele	Grazia
	Antonio	Padoin
	Floriano	Pra
	Ermanno	Serrajotto
	Raffaele	Zanon
Segretario	Antonio	Menetto

n. 2928 del 17 Settembre 2004

Oggetto: L.R. 13.04.2001, n. 11 e R.D. 11.12.1933, n. 1775. Autorizzazioni alla ricerca di acque sotterranee o alla terebrazione di pozzi. Procedure

L'Assessore ai Lavori Pubblici, Difesa del Suolo e Protezione Civile, Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue:

Con il presente provvedimento si intende proseguire nel riordino della materia delle concessioni di derivazioni d'acqua avuto riguardo, soprattutto, alla necessità di conseguire in tempi brevi il massimo risparmio della risorsa idrica a fronte di prospettive ambientali e climatiche che non consentono più dilazioni e sprechi.

In particolare, per quanto attiene la situazione attuale degli acquiferi regionali, è da segnalare come l'attuale situazione sia caratterizzata:

- dalla presenza di un elevatissimo numero di pozzi, ad usi diversi e in buona parte non ancora denunciati, il cui prelievo complessivo di fatto compromette le capacità di ricarica dell'acquifero da cui attingono;
- dall'esistenza di un generale processo di abbassamento del livello della falda freatica che prosegue ininterrotto dagli anni '50, accompagnato dalla conseguente riduzione delle portate naturali di risorgiva;
- dalla perdurante riduzione degli apporti idrici provenienti dalle precipitazioni che, nell'estate 2003, ha dato luogo a una gravissima siccità.

In un quadro di siffatta crisi della potenzialità degli acquiferi, il primo obiettivo non può essere altro che quello di privilegiare, nello sfruttamento della risorsa più qualificata (sorgenti o falde sotterranee), l'uso potabile rispetto agli altri usi, principio, quest'ultimo, sancito nel recente D.Lgs. 152/1999 (art. 23), ma è anche necessario adottare ogni accorgimento e cautela per garantire il corretto utilizzo della risorsa impedendo, fin dall'origine della richiesta, ogni azione che possa recare pregiudizio all'integrità della risorsa stessa.

Questo già compare nell'ordinamento previgente in materia di concessioni d'acqua, vedasi in particolare, per quel che attiene le derivazioni dalla falda sotterranea, l'articolo 95 del R.D. 11.12.1933, n. 1775. Tale articolo infatti stabilisce che, nei territori soggetti alla tutela della Pubblica Amministrazione, tutti coloro che hanno necessità di derivare acqua dalla falda sotterranea per qualsiasi uso, escluso l'uso domestico di cui all'art. 93 del citato regio decreto, devono essere autorizzati preventivamente sia alla ricerca dell'acqua sia alla terebrazione del pozzo da parte dell'Autorità competente. Con successivi provvedimenti normativi, diverse porzioni del territorio nazionale, particolarmente povere d'acqua o comunque quelle aree in cui lo sfruttamento intensivo delle falde acquifere poteva creare

squilibri alle medesime, venivano assoggettate alla tutela della P.A. ai fini dell'adempimento prima citato, nell'ottica di un controllo finalizzato alla salvaguardia della risorsa idrica da destinarsi prioritariamente agli usi pubblici e particolarmente al consumo umano.

La norma in parola, evolutasi nel tempo attraverso la L. 36/1994, che ha dichiarato pubbliche tutte le acque ivi comprese quelle sotterranee, e, come si è detto, il D.lgs. n. 152/1999 e successive modifiche, che ha sottoposto le falde acquifere di tutto il territorio nazionale alla tutela della pubblica Amministrazione, comporta per l'interessato, oltre alla richiesta di autorizzazione alla ricerca dell'acqua e alla terebrazione del pozzo, anche il conseguente obbligo di presentare, una volta ultimate le operazioni di ricerca e quindi ad avvenuta scoperta dell'acqua, o ad avvenuta terebrazione del pozzo, la domanda di concessione, unitamente al relativo progetto delle opere da realizzare, per l'avvio dell'istruttoria di legge, prevista dall'art. 7 e seguenti del citato R.D. 1775/1933.

Il richiamato D.lgs. n. 152/1999 impone, inoltre, che sulle nuove domande di concessione di piccole o grandi derivazioni, senza distinzioni se esercitate da corsi d'acqua superficiali o dalla falda sotterranea, venga preventivamente acquisito il parere delle Autorità di Bacino Nazionali, Interregionali o Regionali competenti territorialmente, istituite dalla L. 183/1989, per i fini dell'individuazione del bilancio idrico del bacino idrografico interessato e per la conseguente redazione del piano di bacino di cui il bilancio idrico costituisce uno degli elementi essenziali per la sua formazione.

Oltre al parere dell'Autorità di Bacino, nella prima fase istruttoria della domanda di concessione, se avanzata per uso irriguo o potabile, l'Unità Periferica del Genio Civile è tenuta, inoltre, ad acquisire rispettivamente i pareri del Consorzio di bonifica competente per territorio e dell'Ente gestore dell'acquedotto locale o, se ricadente nell'ambito di un parco, per qualsiasi uso richiesto, dell'Ente gestore del parco medesimo.

Sul punto si consideri che l'eventuale parere negativo di uno degli Enti suddetti costituisce nella sostanza elemento ostativo al rilascio della concessione.

Accade che, mentre per le domande di concessione di derivazione d'acqua dai corpi idrici superficiali il parere delle Autorità di Bacino e gli altri pareri sopracitati sono elementi iniziali per l'ammissibilità all'istruttoria di legge e vengono chiesti prima di ogni fase realizzativa della derivazione, così non è per le domande di concessione dalla falda sotterranea sulle quali il parere dell'Autorità di Bacino e gli altri pareri citati vengono a porsi successivamente al provvedimento di autorizzazione alla ricerca dell'acqua o alla terebrazione del pozzo rilasciato dalle Unità Periferiche del Genio Civile. Ora, in caso di un parere negativo degli enti in argomento sulla domanda di concessione, ma soprattutto in caso di parere negativo da parte dell'Autorità di Bacino, il Genio Civile si trova nelle condizioni di dover respingere l'istanza medesima, mettendo in luce quindi un'apparente contraddizione con l'autorizzazione alla ricerca o alla terebrazione del pozzo precedentemente rilasciata, alla quale hanno già fatto seguito le opere relative con spese anche consistenti sostenute da parte dei richiedenti.

A tal proposito si rammenta che l'autorizzazione alla ricerca o alla terebrazione del pozzo non costituisce autorizzazione al prelievo dell'acqua, ma consente esclusivamente, la prima, quelle indagini propedeutiche che con certezza verificano la presenza e la quantità estraibile dell'acqua dal sottosuolo (circostanze che potrebbero anche non verificarsi), mentre la seconda, la realizzazione delle opere di perforazione del pozzo.

Appare, pertanto, necessario unificare le due procedure (quella relativa all'autorizzazione per la ricerca/terebrazione del pozzo e quella relativa alla concessione all'uso dell'acqua) al fine di consentire alle Unità Periferiche del Genio Civile, già all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione alla ricerca dell'acqua e/o terebrazione del pozzo e con-

testuale domanda di concessione, di richiedere agli interessati tutti quegli elementi tecnici (uso, portata che si prevede di derivare etc.), individuati nelle rispettive deliberazioni dei Comitati Tecnici delle Autorità di Bacino o dagli altri enti interessati, utili per esprimere i pareri di merito in materia di derivazioni d'acqua, pareri che dovranno essere acquisiti prima del rilascio da parte del Genio Civile dell'autorizzazione sopra citata.

Soltanto ad avvenuta acquisizione di detti pareri favorevoli e avendo provveduto contemporaneamente alle pubblicazioni previste dagli art. 7 e 95 del R.D. 1775/1933 (pubblicazione Ordinanza sul BURV e affissione della medesima all'albo pretorio del comune ed all'albo del Genio Civile), l'Unità Periferica del Genio Civile potrà rilasciare l'autorizzazione in argomento prevista all'art. 95 del R.D. 1775/1933. Per quanto riguarda la visita locale essa potrà essere considerata non necessaria dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia dell'opera da eseguirsi e, in tal caso, le motivazioni saranno esplicitate nell'ordinanza di pubblicazione medesima. Successivamente l'utente dovrà dare comunicazione della scoperta dell'acqua al Genio Civile il quale, poi proseguirà con le procedure per la concessione.

All'atto del ricevimento della domanda di ricerca/concessione saranno richieste le sole spese di istruttoria già fissate dalla Giunta Regionale per le domande di nuova concessione.

L'Assessore ai Lavori Pubblici, Difesa del Suolo e Protezione Civile, Massimo Giorgetti, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

### **LA GIUNTA REGIONALE**

**Udito** il relatore Assessore ai Lavori Pubblici, Difesa del Suolo e Protezione Civile, Massimo Giorgetti, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33 Il comma dello Statuto il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale.

**VISTA** la Legge 59/1997;

**VISTO** il D. Lgs. 112/1998;

**VISTA** la L.R. 17.04.2001 n. 11;

### **DELIBERA**

- di dar luogo, per quanto attiene alle procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla ricerca e/o terebrazione del pozzo di cui all'art.95 del T.U. 1775/1933 e per la concessione dell'acqua, alle disposizioni di cui in premessa;
- di disporre che le Unità Periferiche del Genio Civile provvedano ad acquisire il parere delle Autorità di Bacino, Nazionali, Interregionali e Regionali, previsto dall'art. 23, primo comma, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, nonché gli altri pareri necessari, fin dall'atto della presentazione della domanda di autorizzazione alla ricerca e/o alla terebrazione del pozzo che dovrà anche contenere la richiesta di concessione dell'acqua;
- di disporre che le Unità Periferiche del Genio Civile accertino che le istanze degli interessati contengano tutte le informazioni tecniche necessarie per l'espressione dei pareri sopra citati;
- di disporre che le Unità Periferiche del Genio Civile provvedano al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.95 del T.U. 1775/1933 ad avvenuta acquisizione dei pareri favorevoli dell'Autorità di Bacino e degli altri Enti interessati;
- di disporre che all'atto del ricevimento della domanda di ricerca/concessione siano ri-

chieste agli interessati le sole spese di istruttoria già fissate dalla Giunta Regionale per le domande di nuova concessione.

- di pubblicare in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione il presente provvedimento.

Sottoposto a votazione, il provvedimento viene approvato con votazione unanime e palese.

**IL SEGRETARIO**

dott. Antonio Menetto

**IL PRESIDENTE**

On. Dott. Giancarlo Galan